



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2026

INDICE

Art. 1	DISCIPLINA NORMATIVA
Art. 2	OGGETTO
Art. 3	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 3 bis	VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
Art. 4	DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI
Art. 5	TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
Art. 6	FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
Art. 7	AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI
Art. 8	REQUISITI PER IL RILASCIO, OVVERO PER IL MANTENIMENTO DELLA TITOLARITÀ IN OCCASIONE DELLA VIDIMAZIONE QUINQUENNALE, DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 9	CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 10	CONTENUTI DEL BANDO
Art. 11	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 12	COMMISSIONE DI CONCORSO
Art. 13	VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
Art. 14	RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 15	TITOLI VALUTABILI
Art. 16	INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO
Art. 17	VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 18	TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 19	SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
Art. 19 bis	COLLABORATORI FAMILIARI
Art. 20	CARATTERISTICHE DEI VEICOLI
Art. 21	PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE
Art. 22	CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE
Art. 23	TARIFFE
Art. 24	COMMISSIONE CONSULTIVA
Art. 25	PARZIALE RTIRO DEI TITOLI
Art. 26	DIFFIDA
Art. 27	QUADRO DELLE MISURE PUBBLICHE REATTIVE ALL'ILLECITO
Art. 28	SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ
Art. 29	SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN VIOLAZIONE DELLE “NORME IN VIGORE” O DI CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 30	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE “NORME IN VIGORE” IN CONCORSO CON VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Art. 31	SANZIONI DISCIPLINARI DELLA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE PER INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVO CODICE DI COMPORTAMENTO
Art. 32	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 33	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
Art. 34	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 35	MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI
Art. 36	COMPETENZE E COMUNICAZIONI
Art. 37	ESERCIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA
Art. 38	CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA
Art. 39	INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
Art. 40	DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO
Art. 41	RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO
Art. 42	OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 43	DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI
Art. 44	DIRITTI DEI CONDUCENTI
Art. 45	COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
Art. 46	TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
Art. 47	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 48	ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA NORMATIVA

Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è disciplinato, oltre che dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada); dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni; dalla L. 15 gennaio 1992, n° 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); dal D.M. 15 dicembre 1992, n° 572; dal D.M. 20 aprile 1993; dalla L.R. 26 ottobre 1993 n° 58, (Decreto Interministeriale 16.10.2024 n. 226 – NCC) e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi di noleggio con conducente NCC.

ART. 3

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea, nel presente regolamento, sono costituiti dal Servizio di Noleggio con Conducente (N.C.C.) con autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale, come definiti dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Nuovo codice della strada. Essi consistono nel trasporto individuale di persone, o di gruppi di persone non superiore ad otto (escluso il conducente), e svolgono una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea, ad eccezione del servizio effettuato con veicoli a trazione animale di cui al successivo art. 3.

ART. 3 bis

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Il presente Regolamento cita, ma non norma questa fattispecie di trasporto perché non conforme alle necessità e ai bisogni del territorio. Laddove necessario si provvederà ad una integrazione del testo.

ART.4

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI

1. Il numero e il tipo dei veicoli delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale.
2. Il numero delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva in rapporto a:
 - popolazione residente;
 - estensione territoriale;

- intensità dei flussi turistici;
- presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
- offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
- numero delle autorizzazioni rilasciate;

3. Nella determinazione del numero delle autorizzazioni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con “*Regolamento recante i criteri di determinazione del fabbisogno dei servizi con conducente (NCC) ai sensi dell’art. 13bis della L.R. Lazio n. 58/1993 e ss.mm.ii.*” approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 1 aprile 2026.

4. Delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente almeno il 20% per categoria devono essere autorizzate anche per il trasporto dei soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in esecuzione dell'art. 13 comma 2 della L.R. 58/1993.

ART. 5

TITOLO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. L'esercizio del servizio di Noleggio con conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera di Commercio.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio del suddetto titolo è disciplinato dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992 n°21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della Legge 15 gennaio n. 21.

ART. 6

FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO DEI SERVIZI

1. I titolari delle autorizzazioni possono:
 - essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n° 443, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - associarsi in forma cooperativistica secondo i dettami vigenti in materia;
 - associarsi in consorzio fra imprese artigiane ed in altre forme similari previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono, in via esclusiva, l'attività di noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

ART. 7

AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare i servizi di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Il servizio di Noleggio con conducente è svolto secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI

ART. 8

REQUISITI PER IL RILASCIO, OVVERO PER IL MANTENIMENTO DELLA TITOLARITÀ IN OCCASIONE DELLA VIDIMAZIONE QUINQUENNALE, DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con conducente è rilasciata dall'amministrazione comunale, attraverso un bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in modo individuale o associato.
2. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio o il mantenimento della sua titolarità in occasione della vidimazione quinquennale, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, in conformità a quanto previsto dalla Legge 40/1998; l'autorizzazione potrà essere assegnata anche ai cittadini degli Stati che riconoscono ai cittadini italiani analoghi diritti”;
 - b) essere proprietario o possedere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio, ovvero in caso di autorizzazione conferita presso una cooperativa di produzione e lavoro - aver concesso in usufrutto, o utilizzare un veicolo di servizio di proprietà ovvero in leasing in favore dell'organismo cui è stato conferito il titolo;
 - c) non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;
 - d) non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
 - e) essere iscritto e aver mantenuto l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della Legge n. 21 del 15.01.1992 e 16 della L.R. 58 del 26/10/1993 presso la Camera di Commercio di Roma, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (Articolo 6, comma 3, L. n. 21/1992);
 - f) per il rilascio e/o intestazione e/o il mantenimento di un'autorizzazione di noleggio con conducente, non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione al trasporto pubblico non di linea ancorché rilasciata da altro comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente previsto dall'Articolo 8 della L. n. 21/1992;

- g) essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane e possedere il DURC in regola della Cooperativa di produzione e lavoro se conferita o il DURC in regola del titolare di partita iva;
- h) avere la disponibilità nel territorio di Rignano Flaminio di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi in servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata dall'amministrazione comunale, unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi oppure sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro prescritto dalla normativa vigente al riguardo;
- i) per il rilascio di un'autorizzazione di noleggio con conducente tramite bando di concorso pubblico, non aver mai trasferito un'autorizzazione di noleggio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Legge 21/1992 e per l'intestazione tramite trasferimento di un'autorizzazione di noleggio, non aver trasferito negli ultimi cinque anni un'autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

3. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo può procedere ad accertamenti d'ufficio, chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazioni indicati nel presente articolo.

4. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- d) l'aver trasferito altra autorizzazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito del territorio nazionale.
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
- g) lo svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità del servizio e la sicurezza propria e dei trasportati. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

5. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), e), f) ed acquisisce la documentazione o dichiarazione relativa a quelle previste dal comma 1 lettere d) e g) dall'interessato, il quale può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 445/2000.

ART.9

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di Noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso.

2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso fatta salva l'esistenza di una valida graduatoria.

3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

ART. 10

CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti per l'ammissione al concorso;
- i requisiti per il rilascio del titolo;
- il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
- i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria - oltre a quelli previsti dall'art. 8 comma 4 della L. 21/92 - ed il relativo punteggio;
- il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- il rinvio alle norme del presente Regolamento, relative a validità e utilizzo della graduatoria;
- eventuali materie di esame;
- i criteri di preferenza ed il relativo punteggio.

ART.11

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per Noleggio con conducente debbono essere presentate in carta semplice, al Sindaco, esclusivamente tramite PEC, indicando:

- le proprie generalità;
- il luogo e data di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza del richiedente;
- gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante;
- la sede legale;
- il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio;
- il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che si intende adibire al servizio;
- indirizzo PEC identificativo del richiedente.

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato, in conformità a quanto previsto dalla Legge 40/1998; l'autorizzazione potrà essere assegnata anche ai cittadini degli Stati che riconoscono ai cittadini italiani analoghi diritti”;
- non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici;
- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;
- non essere intercorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche se da parte di altri Comuni.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione

ART. 12

COMMISSIONE DI CONCORSO

1. Con provvedimento della Giunta comunale è nominata una Commissione di concorso composta da n. 3 membri di cui:

- il Responsabile del Servizio competente, in qualità di Presidente;
- il Responsabile del servizio amministrativo o di Polizia Locale dell'Ente o il Segretario Comunale;
- un membro esterno scelto tra esperti nelle discipline oggetto d'esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, designato dal responsabile del servizio interessato.

2. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

3. La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

4. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige la graduatoria dei candidati ammessi, la quale è successivamente pubblicata all'Albo Pretorio.

ART.13

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria ha validità di cinque anni dalla data di approvazione:

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

3. La graduatoria potrà essere utilizzata da altro Ente previa stipula convenzione con atto di Giunta.

ART. 14

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione tramite PEC ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge e di regolamento, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

ART. 15

TITOLI VALUTABILI

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli
 - Titolo di studio;
 - Corso di guida sicura con relativa certificazione;
 - altri titoli attinenti alla professione.
2. Rappresenta titolo di preferenza a parità di punteggio: l'aver esercitato il servizio di NCC in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
3. Raffigura un valore aggiunto in fase di assegnazione del punteggio da parte della Commissione l'aver dimostrato in fase di colloquio la conoscenza del territorio di Rignano Flaminio. Altresì verrà considerata ai fini della graduatoria l'appartenenza alla imprenditoria giovanile.
4. In fase di colloquio la Commissione valuterà il grado di conoscenza basilica di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

ART.16

INIZIO E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO

1. Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione o dell'avvenuto trasferimento della autorizzazione.
2. Detto termine può essere prorogato per ulteriori 90 giorni, con provvedimento del Responsabile, per cause di forza maggiore debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

ART. 17

VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata salvo revoca, o decadenza a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale, su istanza dell'esercente, presso il competente Ufficio comunale.

2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dal Comune.

3. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, i veicoli adibiti al servizio N.C.C. nell'ambito della vidimazione quinquennale, sono soggetti al controllo della Commissione di cui all'art. 24 che verificherà l'idoneo stato di conservazione, efficienza e decoro.

4. Ove invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e decoro, sarà provveduto al ritiro dell'autorizzazione comunale, con l'obbligo per il titolare di provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dell'autovettura, entro un termine non superiore a 120 giorni. Nel caso decorrano infruttuosamente tali termini sarà provveduto alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 32.

ART. 18

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio, è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, ed in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di una autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il limite di età pensionabile;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competente.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993 ed in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di sei mesi, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Chi intende ottenere il trasferimento della autorizzazione, deve presentare domanda in bollo diretta al responsabile di competenza, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data dell'atto di cessione o dalla data di decesso del titolare, pena la decadenza della autorizzazione. L'aspirante al trasferimento deve allegare alla domanda i documenti o le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, prescritti per il rilascio dell'autorizzazione. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, validamente registrato, il consenso del titolare trasferente o la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi. Il trasferimento è assentito con determinazione dirigenziale una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti per la titolarità dell'autorizzazione e l'assenza delle cause di impedimento.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico, e non può esserne trasferita un'altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

ART. 19

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione Noleggio con conducente quando si avvalgono di collaboratori o/e lavoratori dipendenti devono rispettare la norma di cui all'art. 9 bis della L.R. 58/93 e possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 58/93, conformemente a quanto previsto dall'art. 230bis del Codice Civile.

ART. 19 bis

COLLABORATORI FAMILIARI

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.

2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché eventuali modifiche, devono essere comunicate all'Ufficio comunale competente entro 15 giorni dal loro verificarsi, allegando la seguente documentazione: a) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica; b) copia della patente e del certificato di abilitazione professionale del collaboratore; c) autocertificazione del collaboratore familiare relativa al possesso dei prescritti requisiti di legge.

3. L'Ufficio comunale competente verificata la documentazione acquisita, procede all'annotazione del nominativo del collaboratore familiare sull'autorizzazione.

4. La non conformità dell'attività svolta nelle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.

5. Lo scioglimento dell'impresa familiare è soggetto a comunicazione da effettuarsi entro il termine di 15 giorni e soggetto ad apposita annotazione sull'autorizzazione.

ART. 20

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. Tutti gli autoveicoli a disposizione dei soggetti, siano essi giuridici o fisici, previsti dall'art. 7 della Legge 21/1992 e ss.mm.ii., adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione Municipale;
- b) essere dotati di un bagagliaio con capacità non inferiore ai 360 litri;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) essere conformi alla normativa vigente in materia di antinquinamento;
- e) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate.

2. Le autovetture adibite al servizio di Noleggi con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

3. E' stabilito l'obbligo di installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture dal momento in cui viene realizzata la stazione radio.

ART. 21

PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. L'apposizione di scritte ed insegnamenti pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada e successive modifiche

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti e delle agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

ART. 22

CONTROLLI SULLE AUTOVETTURE

1. Fatta salva la verifica di competenza degli Uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.), le autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere soggette a controlli a campione, da parte dell'Amministrazione comunale o di altro soggetto incaricato, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

ART. 23

TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di Noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

ART. 24

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. E' costituita una Commissione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 58/93 con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all'applicazione dei regolamenti. Detta Commissione è nominata con decreto dal Sindaco e così composta:

- Responsabile del Settore competente in materia di attività produttive o suo delegato;
- Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- due rappresentanti delle associazioni degli utenti o consumatori ove esistenti.

2. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche in prima convocazione. Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno.

3. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:

- trasferimenti delle autorizzazioni;
- sanzioni amministrative;
- formazione e variazione del numero delle autorizzazioni;
- criteri per la determinazione e modifica dei turni, degli orari di servizio e seconde guide;
- determinazione delle tariffe;
- criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento;
- definizione delle modalità di servizio e dei luoghi di stazionamento in caso di organizzazione di eventi cittadini;
- verifica sull'idoneo stato di conservazione, efficienza e decoro del veicolo;
- eventuali proposte di modifica e integrazioni del presente Regolamento.

ART. 25

PARZIALE RITIRO DEI TITOLI

1. I titoli autorizzatori per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea possono essere parzialmente ritirati con le modalità ed il numero da stabilirsi dalla Giunta Comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà adottata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 24.

ART. 26

DIFFIDA

1. E' emessa diffida nei confronti del titolare dell'autorizzazione N.C.C., quando, da controlli effettuati dalle competenti Autorità, risulti che lo stesso, o un suo valido sostituto:

- non eserciti con regolarità il servizio;
- non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione previste;
- si procuri il servizio nel territorio di altri Comuni;
- interrompa il servizio o devii, di iniziativa propria, dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta, il quale sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni che comportano la diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

TITOLO III - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ART. 27

QUADRO DELLE MISURE PUBBLICHE REATTIVE ALL'ILLECITO

1. Il presente articolo contiene la ricognizione delle misure pubbliche reattive predisposte per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, nella legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, recante disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, negli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, nonché nelle norme del presente Regolamento.

2. Il quadro delle misure pubbliche reattive e sanzionatorie si compone di:

- sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui agli artt. 85 e 86 del Codice della Strada per aver adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, nel caso di Taxi, aver adibito a tale servizio un veicolo senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- sanzioni amministrative principali ed accessorie, di cui agli artt. 85, commi 4 e 4-bis, e 86, comma 3, del Codice della Strada, per la violazione di condizioni dell'autorizzazione ovvero di norme in vigore rappresentate dalla inosservanza di precetti relativi alla mancanza strutturale dei requisiti di accesso all'attività o a modalità esecutive del servizio, specificamente contenuti in articoli della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nella legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58 e negli artt. 20 comma 2 e 28 comma 1 e comma 5 del presente Regolamento;
- sanzioni amministrative, principali ed accessorie, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- sanzioni amministrative, principali ed accessorie, della legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
- sanzioni disciplinari per la inosservanza di norme del presente Regolamento;
- misure cautelari, collegate a violazioni di norme di cui ai punti che precedono applicate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in anticipo rispetto alla chiusura del procedimento sanzionatorio ordinario, per esigenze di tutela dell'interesse pubblico tutelato.

ART. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ

1. Chiunque svolge servizio di noleggio con conducente senza l'autorizzazione comunale, o con un veicolo non destinato a tale uso, soggiace alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Chiunque svolge servizio pubblico da piazza senza autorizzazione di cui all'art. 8 legge 15 gennaio 1992, n. 21, soggiace alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate in osservanza del procedimento sanzionatorio descritto nel Titolo VI del Codice della Strada.

ART. 29

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN VIOLAZIONE DELLE “NORME IN VIGORE” O DI CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi di predette disposizioni per norme in vigore si intendono quelle contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nella Legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58.
2. È altresì considerata norma in vigore qualsiasi altra disposizione di legge nazionale o regionale che contenga obblighi, divieti o limitazioni relativi all'accesso all'attività di autotrasporto pubblico di persone non di linea o alle modalità di esecuzione del servizio.
3. Non sono considerate “norme in vigore” ai sensi dell'art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3, del Codice della Strada le disposizioni del presente Regolamento diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con le sanzioni principali ed accessorie, di cui agli art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3 del Codice della Strada.
5. È altresì soggetto alle stesse sanzioni di cui al comma 4 chiunque, pur essendo munito di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, non osservi le condizioni e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione.

ART. 30

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE “NORME IN VIGORE” IN CONCORSO CON VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Le sanzioni di cui agli art. 85, commi 4 e 4-bis e 86, comma 3, del Codice della Strada, di cui all'articolo precedente si applicano in concorso con le sanzioni, principali ed accessorie, contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21, con quelle di cui alla legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, considerate norme in vigore.
2. Per la violazione dell'art. 19 (Sostituzioni alla guida) del presente Regolamento si applica l'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 31

SANZIONI DISCIPLINARI DELLA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE PER INOSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E RELATIVO CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'osservanza dei precetti contenuti nel presente Regolamento, ove non già previsti e sanzionati dalla Legge Nazionale 21/1992 o da quella Regionale 58/93, è considerata illecito disciplinare e punita con la sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente per un periodo non superiore a 45 giorni lavorativi, salvo i casi in cui è prevista la revoca.

2. Alla violazione del Codice di comportamento, da adottarsi con separato atto, obbligatorio dei conducenti, consegue la specifica sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo di 3 giorni lavorativi.
 3. Alla violazione dell'art. 20 del presente Regolamento consegue la specifica sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione per 5 giorni lavorativi.
 4. In caso di ripetizione nell'arco di un anno delle violazioni di cui al comma 3, conseguirà la specifica sanzione disciplinare della sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di 30 giorni lavorativi. Il termine di un anno di cui al precedente periodo si calcola a partire dalla data della commessa violazione disciplinare.
 5. Nell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si applicano i seguenti criteri generali:
 1. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate;
 2. natura e rilevanza dei doveri violati;
 3. grado del danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
 4. comportamento del conducente nel biennio precedente;
 5. ripetuta violazione di un medesimo obbligo.
 6. L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo avviene con le modalità previste dal successivo articolo 36
- “Modalità di applicazione delle misure cautelari”.

ART. 32

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È disposta la revoca dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:
 - per la mancata iscrizione, in qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane o mancata associazione in cooperative di produzione e lavoro in qualità di socio dipendente. Le autorizzazioni di noleggio con conducente non saranno revocate nel caso in cui il titolare eserciti l'attività in qualità di imprenditore privato;
 - quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;
 - per aver tenuto un atteggiamento violento e/o aver recato danni fisici alla clientela comprovato da sentenza penale passata in giudicato;
 - per la mancata ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 c. 5 del presente Regolamento, comprovato da sentenza penale passata in giudicato;
 - qualora ricorrano le condizioni per applicare la terza sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 32 e 34.
2. Nelle more della definizione del procedimento di revoca il titolare dell'autorizzazione, nei casi di impresa artigiana, o la cooperativa di produzione e lavoro, in caso di autorizzazione conferita, non potranno attivare pratiche amministrative per la gestione del titolo così come meglio definite nel presente provvedimento.

ART. 33

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La Pubblica Amministrazione ha il potere di sospendere, in via cautelare, la validità di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- quando sussistano motivazioni di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico segnalati formalmente da autorità locali di Pubblica Sicurezza (Questura, Prefettura);
- in presenza di documentati motivi per ritenere che il titolare della dell'autorizzazione non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico;
- qualora il titolare sia sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale per reati commessi nell'esercizio della professione.

2. Il procedimento di applicazione delle misure cautelari di cui ai commi precedenti segue le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 34

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È disposta la decadenza della autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura nei seguenti casi:

- per la perdita dei requisiti di idoneità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3-bis della L.R. 58/93 e dall'art. 10, comma 2-bis della L.n. 21/92 e lettere f), g), h), i) e j);
- per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti all'art. 18 del presente Regolamento o quando l'autorizzazione siano cedute in violazione ai principi normativi vigenti;
- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal Regolamento;
- per esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia dell'atto abilitativo da parte del titolare stesso;
- per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvo i casi di forza maggiore;
- per morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9 comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- per mancato esercizio del servizio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 90 giorni continuativi e comunque per centoventi giorni nell'arco di un anno;
- inosservanza di qualsiasi provvedimento di sospensione della autorizzazione.

ART. 35

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tutti i casi in cui, per effetto di taluna violazione a norme indicate negli articoli che precedono, è necessario tutelare il preminente interesse pubblico connesso, applicando misure cautelari interdittive o altri provvedimenti sanzionatori comunque denominati in anticipo rispetto alla conclusione fisiologica del procedimento sanzionatorio, ricevuta la copia del rapporto informativo dell'organo di Polizia Locale procedente, si avvia, entro cinque giorni, il procedimento di applicazione della misura correlata all'ipotesi di violazione commessa.
2. L'eventuale applicazione della misura cautelare neutralizza, fino a compensazione, la durata dell'omologa sanzione accessoria prevista per la specifica violazione applicata in fase di conclusione del procedimento sanzionatorio con ordinanza-ingiunzione.

ART. 36

COMPETENZE E COMUNICAZIONI

1. Fatte salve le disposizioni del Titolo VI del Codice della Strada, in riferimento al procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli artt. 85 e 86, l'Area gestrice dei servizi afferenti alle attività produttive è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie collegate alle violazioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21, della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, nonché delle norme del presente Regolamento.
2. La medesima Area - fatta eccezione per la sospensione o cancellazione dal ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 – è altresì competente all'applicazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie, principali ed accessorie, per le violazioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e della legge regionale Lazio 26 ottobre 1993, n. 58. L'irrogazione della sanzione con provvedimento nella forma dell'ordinanza-ingiunzione deve avvenire entro massimo sei mesi dalla ricezione del rapporto informativo da parte dell'organo di Polizia Locale.
3. L'Area gestrice dei servizi afferenti alle attività produttive è altresì competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari collegate alle violazioni del presente Regolamento.
4. L'organo di Polizia Locale, in relazione alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, trasmette rapporto informativo e copia del verbale di accertamento della violazione all'Area Attività Produttive che, ricevuti gli atti, adotta i provvedimenti di propria competenza con ordinanza ingiunzione nel rispetto del procedimento descritto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In relazione all'applicazione delle sanzioni collegate agli illeciti disciplinari di cui al comma 3 del presente articolo, l'organo di Polizia Locale che accerta la violazione, trasmette entro quattordici giorni dall'accertamento, rapporto informativo all'Area Attività Produttive, contenente la precisa descrizione dell'illecito disciplinare accertato.
6. Il Settore Attività Produttive, ricevuti gli atti, provvede, nel termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del rapporto informativo, all'avvio del procedimento di propria competenza nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'interessato può presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione dell'avvio del procedimento. Sulla base della documentazione acquisita, l'Ufficio conclude il procedimento

sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 25, la quale esprime il proprio parere circa la responsabilità del conducente e l'entità della sanzione che è applicata con determinazione dirigenziale del Settore Attività Produttive.

7. L'Area Attività Produttive provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari nei casi previsti dall'art. 32 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito il parere della Commissione Consultiva.

8. L'Area Attività Produttive è altresì competente ad adottare i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione, previsti dal presente Regolamento, acquisito il parere della Commissione Consultiva.

9. L'Area Attività Produttive, ove debbano essere applicate sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, provvede a trasmettere a tale Ente il rapporto informativo ricevuto dall'organo di Polizia Locale entro il termine di 15 giorni dalla ricezione.

10. L'Area Attività Produttive, in caso di violazioni commesse da titolari di autorizzazione rilasciata da Enti diversi dal Comune di Rignano Flaminio, provvede a trasmettere una comunicazione qualificata delle siffatte violazioni, all'Ente di rilascio della autorizzazione.

11. L' Area Attività Produttive provvede alla tenuta di un archivio delle violazioni di cui al presente Titolo ai fini della verifica di pregresse violazioni amministrative.

ART. 37

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI DIFESA

1. Avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie adottati dall'Area Attività Produttive, ai sensi del presente Regolamento, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini di cui al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

2. Avverso le misure cautelari e gli altri provvedimenti sanzionatori adottati dall'Area Attività Produttive ai sensi del presente Regolamento, è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo.

ART. 38

CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE, REVOCA O DECADENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente od ai suoi aventi causa nei casi di applicazione delle misure sanzionatorie o cautelari, laddove tali provvedimenti derivino dalla violazione di obblighi, divieti e limitazioni previsti dal presente Regolamento o dalle altre normative di settore da esso richiamate, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

TITOLO IV – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 39

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di comportamento previsti dal presente regolamento, dopo esplicito richiamo del conducente.

ART. 40

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo in servizio pubblico non in linea, il conducente può concordare le somme da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 41

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

ART. 42

OBBLIGHI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. I conducenti degli autoservizi pubblici non di linea, nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere comunque un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione Municipale;
- segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;

- rispettare ed assolvere gli obblighi sulle condizioni di trasporto secondo quanto è previsto dal presente Regolamento;
- curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento.
- attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.

2. I conducenti delle autovetture di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di Polizia Locale quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestatato;
- f) consegnare all'Ufficio di Polizia Locale, entro 3 giorni dal ritrovamento e salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse e di pubblica sicurezza;
- l) comunicare all'ufficio comunale competente, sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 15 giorni;
- m) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente, ritiro della carta di circolazione, fermo del veicolo;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzativo.

3. L'esercente il servizio di noleggio con conducente ha inoltre l'obbligo di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore.

4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, a richiesta del Comune, a garantire annualmente fino ad un massimo di 400 chilometri di servizio gratuito per finalità istituzionali, di rappresentanza o di interesse pubblico promosse

dall'Amministrazione comunale. Le prestazioni dovranno essere richieste dal Comune con un preavviso non inferiore a 10 giorno, salvo casi di comprovata urgenza concordati con il titolare dell'autorizzazione.

ART. 43

DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea è fatto divieto di:

- esercitare servizi particolari concordati con clienti o ad itinerari fissi;
- far salire sull'autoveicolo persone estranee all'utenza, anche durante i periodi di sosta;
- trasportare un numero di persone eccedenti il limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- portare animali nell'autoveicolo;
- deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, o di quella concordata nel caso previsto dal presente Regolamento, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- fumare o mangiare durante la corsa;
- mangiare, durante i periodi di sosta, all'interno del veicolo;
- di adibire l'autoveicolo alla vendita di merci su aree pubbliche ed al trasporto di oggetti ingombranti;
- di fare schiamazzi, di usare parole volgari e abusare dei mezzi acustici di segnalazione;
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
- trasportare i propri animali;
- consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.

ART. 44

DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di noleggio con conducente, hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;

- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta o assimilabili;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o non percorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo;
- h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

ART. 45

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, rovinare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

Art. 46

TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti diversamente abili.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti diversamente abili devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'Articolo 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503.
4. Il Comune di Rignano Flaminio può stabilire una percentuale minima di vetture da destinare al trasporto di soggetti diversamente abili.
5. Potranno essere previsti contributi finanziari per attrezzare i veicoli al trasporto di soggetti diversamente abili, nonché, ove necessario, esoneri dal rispetto dei turni di servizio.
6. Il trasporto delle persone diversamente abili è altresì disciplinato dalla D.A.C. n. 129 del 4 dicembre 2018 e ss.mm.ii.

ART. 47

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del:

- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- Legge n. 21 del 1992 e s.m.i.;

- L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993;
- nonché agli altri Regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia, e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 48

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e, ad avvenuta esecutività della relativa delibera, dopo la sua pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale in materia.